

REPUBBLICA ITALIANA 296/2012

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Ignazio de MARCO	Presidente
dott. Angelo DE MARCO	Pres. agg. relatore
dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
dott. Bruno Domenico TRIDICO	Consigliere
dott.ssa Daniela ACANFORA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero 36884 del registro di segreteria, proposto dal -----, rappresentato e difeso dall'avvocato ----- e con lui elettivamente domiciliato in Roma, -----, presso lo studio dell'avvocato -----, contro la Procura regionale per la Toscana, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n. 553/2009 dell'8 ottobre 2009.

Visto il ricorso;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 30 marzo 2012, con l'assistenza del Segretario Sig.ra Lucia Bianco il relatore, Presidente aggiunto Angelo De Marco, l'avvocato -----, per delega dell'avvocato ----- e il P.M., in persona del V.P.G. dott.ssa -----.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana ha condannato il dott. ----- al pagamento dell'importo omnicomprensivo di euro

3.000, oltre interessi legali e spese di giudizio, in favore dell'ASL n. 11 di Empoli, a titolo di risarcimento del danno prodotto, nella sua qualità di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, per il rimborso di medicinali fittiziamente prescritti.

I fatti che hanno portato all'emissione dell'atto introduttivo del giudizio, diffusamente riportati nell'esposizione del fatto contenuta nella sentenza, scaturiscono da una nota, senza protocollo e mai spedita, ritrovata presso la USL 11 di Empoli che segnalava la redazione di n. 128 ricette intestate ad assistiti del dott. Torri, relative a medicinali della società GlaxoSmithKline Spa e in particolare ai farmaci denominati Levoxacin 500 mg e Seretide, presentate presso farmacie convenzionate ubicate in località particolarmente distanti dai luoghi di residenza dei singoli assistiti. Le indagini svolte dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, che aveva interpellato gli assistiti intestatari delle ricette, avevano accertato che gli stessi erano soliti servirsi di farmacie locali o comunque a loro più comode, che alcuni di essi avevano dichiarato di fare uso saltuario delle specialità prescritte mentre altri non avevano mai assunto detti medicinali né avevano ricevuto le prescrizioni e che, infine, tra gli informatori scientifici della società, negli anni in cui le ricette erano state redatte (2003/2004) figurava la moglie del dott. ----, che, spedendo le ricette firmate dal marito, aveva in più occasioni personalmente ritirato i farmaci in questione.

Ulteriore elemento emerso in sede di indagini, è l'assenza di denunce di furti o smarrimento dei ricettari da parte del dott. ----, che ha indotto a ritenere che la compilazione delle prescrizioni fosse ascrivibile al sanitario medesimo; circostanza, quest'ultima, mai negata dall'interessato.

La sentenza, respinte l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardività della citazione e l'istanza di sospensione per pendenza di un procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti, ha sostanzialmente ritenuto fondata l'azione di responsabilità, con riferimento:

a) alla condotta del convenuto, integrante gli estremi della violazione del rapporto di servizio;

b) alla sussistenza del nesso di causalità, a nulla rilevando, in proposito, le motivazioni difensive circa l'efficacia dei farmaci e l'astratta e teorica necessità degli stessi;

c) alla sussistenza del danno, sia pure in misura inferiore rispetto alla quantificazione operata dalla Procura procedente, dovendosi considerare prescritti i rimborsi attivati per prescrizioni mediche presentate anteriormente il 12 agosto 2003. La sentenza ha tuttavia espressamente fatto riserva di eventuale operatività dell'istituto dell'occultamento doloso dei fatti con conseguente non decorso del termine prescrizione, ove nella sede penale, a seguito di rinvio a giudizio, dovesse essere accertato un comportamento doloso in capo al convenuto.

Avverso la sentenza si è gravato il -----, deducendo i motivi d'appello di seguito riassunti.

Insussistenza del danno erariale.

Premesso che la responsabilità del convenuto è stata ritenuta provata sulla base di presunzioni considerate dal giudice gravi, precise e concordanti, emerse dalle dichiarazioni rese dai pazienti e che in nessuna considerazione è stata tenuta l'argomentazione difensiva del convenuto, volta ad affermare che le prescrizioni erano opportune per la cura delle patologie riscontrate nei pazienti, l'appellante sostiene che l'esborso sostenuto dalla ASL è pienamente giustificato, in quanto con la prescrizione dei medicinali in contestazione il sanitario ha adempiuto a un dovere professionale, posto a tutela del diritto alla salute dei suoi assistiti.

**Errata applicazione dell'art. 15 RD 1038/1933; violazione art. 2967 c.c.;
violazione art. 24 Cost.**

Il rigetto della richiesta relativa all'ammissione delle prove testimoniali si pone in contrasto con disposizioni di legge e con i principi del giusto processo, che esige il contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, dinanzi a un giudice terzo e imparziale: le testimonianze raccolte in istruttoria, per la sinteticità delle domande e delle risposte e la carenza di contestualizzazione

dei fatti, costituiscono non prove ma meri indizi, la cui assunzione quali fonti di prova costituisce indiscutibile compressione del diritto di difesa.

Illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il diniego di sospensione del processo contabile in attesa dell'esito del procedimento penale si regge sulla ritenuta pendenza di tale procedimento in fase di accertamenti istruttori, mentre invece, al tempo in cui si è svolta l'udienza del giudizio contabile, erano stati già emessi la richiesta di rinvio a giudizio del dott. ----- e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare. La sospensione avrebbe garantito l'esercizio effettivo del diritto di difesa, consentendo l'acquisizione al processo contabile di prove formate in dibattimento con la partecipazione dell'imputato e una più sicura fonte di cognizione dei fatti, così come accertati in sede penale.

Contraddittorietà della motivazione; violazione art. 26 RD 1038/1933; violazione art. 324 c.p.c.; violazione art. 2909 c.c.; violazione art. 2697 c.c.; vizio di ultrapetizione.

Il giudice ha escluso la sospensione ritenendo erroneamente che il giudizio penale sia ancora in fase di accertamento ma poi, contraddittoriamente e in palese violazione di legge, si è riservato di far valere, retroattivamente, gli effetti di un eventuale giudicato penale di condanna, in relazione ad un possibile occultamento doloso dei fatti che, tuttavia, non viene mai contestato nell'intero corpo dell'atto di citazione.

L'appellante ha quindi rinnovato, in via preliminare, la già formulata richiesta di sospensione del procedimento, fino alla sentenza del giudizio penale attualmente pendente presso il Tribunale di Firenze; ha altresì formulato in via istruttoria l'esperimento della prova testimoniale, indicando 43 testi da interrogare ed ha chiesto comunque, nel merito, l'assoluzione da ogni addebito.

Con atto conclusionale scritto la Procura Generale ha dedotto l'infondatezza dei motivi proposti, ritenendo sufficientemente provata, al di là di una asserita quanto semplicemente

astratta bontà dei farmaci prescritti, l'illiceità della condotta e il documento arrecato all'Amministrazione sanitaria. Opponendosi poi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria e ad una eventuale sospensione del giudizio – richieste entrambe considerate di mero carattere dilatorio – la Procura ha concluso per la reiezione del gravame, con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado di giudizio.

In data 28 marzo 2012 la Procura generale ha depositato la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione staccata di Empoli, n. 1505/11 depositata il 9 giugno 2011, che ha condannato il dott. ----- e il coniuge Sig.ra -----, per i reati di falso e truffa in danno del Servizio sanitario nazionale, a mesi nove di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e morale, da liquidare in sede civile, che è stato arrecato alla Regione Toscana, costituitasi parte civile nel processo penale.

Alla pubblica udienza odierna, dopo l'esposizione introduttiva del relatore, l'avvocato ----- si è riportato all'atto d'appello, confermando le richieste ivi formulate; il Pubblico Ministero, richiamando a sua volta le conclusioni scritte nonché le risultanze del giudizio penale conclusosi in primo grado con la sentenza citata, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza della Sezione territoriale; ha altresì precisato che nella presente fattispecie ente danneggiato dovrebbe considerarsi, piuttosto che l'ASAL n.11 di Empoli, la Regione Toscana, a favore della quale è stata riconosciuta in sede penale una provvisionale di euro settemila.

Considerato in

DIRITTO

Le richieste preliminari di sospensione del procedimento contabile e di esperimento della prova testimoniale, già motivatamente respinte in primo grado e rinnovate espressamente in questa sede, non possono essere accolte, non soltanto perché formulate, come evidenziato nell'atto conclusionale scritto della Procura, per scopi meramente dilatori, ma anche perché

sostanzialmente superate dalla intervenuta conclusione, perlomeno in primo grado, del parallelo processo penale.

Come si rileva dalla lettura della sentenza penale di condanna, di cui si è dato conto nella esposizione in fatto e che è stata acquisita agli atti di questo giudizio d'appello su iniziativa della Procura generale, l'audizione dei testi è stata effettuata nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in contraddittorio con l'imputato, portando ad esiti identici a quelli già emersi a conclusione dell'ampia istruttoria amministrativa precedentemente svolta, che, come detto, era stata assunta dalla Procura regionale della Corte dei conti a fondamento dell'atto di citazione, che è stato sostanzialmente condiviso - salvo il computo dell'entità del danno, ridotto per effetto della prescrizione - dalla Sezione giudicante.

La sentenza impugnata non può dunque che trovare integrale conferma nel presente giudizio d'appello, non risultando le censure mosse dall'appellante sufficienti a scalfire l'impianto motivazionale che ha portato alla statuizione di condanna pronunciata nei confronti del convenuto.

Tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile sono stati analiticamente esaminati e adeguatamente valutati dal giudice di prima istanza: innanzitutto la condotta antigiuridica del convenuto, tenuta nell'ambito del rapporto di servizio sussistente per effetto del suo inserimento, a seguito del convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, nell'organizzazione dello stesso, con conseguenti specifici obblighi e vincoli, diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività alle esigenze e alle finalità dell'Amministrazione sanitaria.

L'antigiuridicità della condotta risulta evidente se si considera la duplice natura della prescrizione medica su modulario regionale (certificato, per la parte ricognitiva dell'infermità che abilita all'erogazione del medicinale da parte del farmacista, autorizzazione per ciò che concerne l'esercizio da parte dell'assistito alla fruizione del

servizio farmaceutico nazionale) e la sua funzione peculiare che, come ha rilevato anche il primo giudice, è quella di autorizzare l'assunzione di un onere finanziario a carico della Regione, per il tramite della ASL.

Consegue da ciò che se la spendita della ricetta non è effettuata dall'intestatario o da un suo incaricato ma da un terzo estraneo, anche la sua emissione risulta viziata, in quanto è avvenuta, in violazione di obblighi propri del sanitario convenzionato, per finalità diverse dalle specifiche esigenze di cura degli assistiti, per fare ottenere agli stessi, a spese del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui avevano bisogno.

Nella fattispecie all'esame tale deviazione dalla finalità istituzionale si è sicuramente verificata: non è infatti in contestazione la redazione delle ricette da parte del convenuto ed è d'altra parte ampiamente provato che le ricette riguardanti in particolare le specialità Levoxacin e Seretide prodotte dalla GlaxoSmithKline Spa (società per la quale lavorava la moglie del dott. Torri, pagata anche con provvigioni legate alla diffusione dei farmaci prodotti ed evidentemente interessata a vederne aumentate le vendite nel territorio di sua competenza) non furono presentate per la spendita dagli assistiti o loro incaricati ma da terzi estranei e in numerose occasioni, come dichiarato dai titolari delle farmacie presso le quali i farmaci erano ritirati, dalla stessa moglie del dott. ----, priva di alcun titolo al ritiro.

La gravità della colpa, se si vuol rimanere nell'ambito della mera intenzionalità della condotta ed escludere il dolo, appare evidente al collegio, sia per la considerevole devianza dei comportamenti tenuti dal sanitario da quelli propri del corretto "medico di famiglia", quali imposti dagli specifici obblighi assunti con il convenzionamento, sia anche per la rilevanza penale che tali comportamenti rivestono, ben lumeggiata nella sentenza di condanna emessa dal tribunale di Firenze.

Sul nesso di causalità si è soffermato il primo giudice, con argomentazioni assolutamente condivisibili, negando rilievo alle motivazioni difensive del convenuto circa l'efficacia dei farmaci e l'astratta, teorica necessità degli stessi, contraddetta dagli esiti dell'ampia istruttoria svolta dal Comando dei carabinieri e recepiti dal requirente contabile; del resto, nel parallelo procedimento penale, è stato parimenti ritenuto – sulla base dei medesimi fatti – che la destinazione dei farmaci a pazienti che ne avevano bisogno è rimasta “un'affermazione non dimostrata del dott. -----, ed anzi smentita dalle prove raccolte”.

Il danno, infine, rappresentato dall'indebito rimborso di medicinali non utilizzati per finalità terapeutiche da assistiti dal Servizio sanitario nazionale, costituisce riflesso diretto della totale inutilità della spesa sostenuta; tale danno, come è stato evidenziato dal Pubblico Ministero nel suo intervento orale, è stato sofferto dalla Regione Toscana, cui compete l'onere della spesa farmaceutica, nella forma del rimborso alle farmacie del prezzo dei medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

L'appello va dunque respinto e al rigetto consegue, con la conferma della sentenza impugnata, la condanna del soccombente alle spese del doppio grado di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara infondato l'appello in epigrafe, che conseguentemente respinge confermando, per l'effetto, la gravata sentenza della Sezione toscana, anche con riferimento al regime delle spese ivi disposto.

Condanna l'appellante alle spese anche di questo grado di giudizio, che liquida in euro 102,34 (centodue/34).

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2012.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Angelo De Marco

F.to Ignazio de Marco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 13 aprile 2012

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Michele Lorenzelli